



PROCURA DELLA REPUBBLICA
DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIA
REGGIO CALABRIA

Ufficio del Procuratore della Repubblica

Prot. nr. 1123/2023

Il Procuratore della Repubblica

Ritenuto che l'introduzione dell'art. 252 bis c.p.p. impone talune valutazioni giuridiche che hanno immediato impatto sul Progetto organizzativo dell'Ufficio.

Ed infatti, in esito alla recente riunione plenaria dell'Ufficio e degli approfondimenti conseguenti, è emersa la possibilità di un'interpretazione della norma strettamente collegata alle attività svolte nell'ambito del procedimento penale, oltre ad una diversa interpretazione che ne prevede l'estensione anche alle perquisizioni c.d. "amministrative", di "pubblica sicurezza", svolte, a prescindere dal procedimento penale e senza alcuna proiezione tipicamente "penale", (ad esempio, le perquisizioni disciplinate da: art. 41 TULPS; art. 4 L n. 152/75; art. 103 DPR n. 309/90, art. 27 L. n. 55/90; art. 25 bis L n. 356/92; etc.).

E' noto come la citata novella codicistica sia stata ispirata dalla necessità di adeguare il sistema nazionale alle regole eurocomunitarie, ma è evidente la necessità di coordinare la volontà del Legislatore con il significato letterale e sistematico della norma che, appunto, per la sua collocazione sistematica, si inserisce, certamente, nel solco delle attività di ricerca della prova e delle garanzie proprie del *procedimento penale*.

Tuttavia, a queste ultime considerazioni vanno associate quelle volte a verificare l'opportunità di un'interpretazione estensiva dell'art. 252 bis c.p.p., giustificata dal dettato costituzionale e delle interpretazioni fornite in materia dal Giudice delle Leggi. A tale proposito, va richiamata la Sentenza della Corte Costituzionale n. 252/2020 che, pronunciandosi sulla legittimità costituzionale dell'art. 103 DPR n. 309/90, ha affermato alcuni principi generali che stabiliscono una tendenziale omogeneità interpretativa tra la disciplina delle perquisizioni disciplinate dal codice di procedura penale e la disciplina delle perquisizioni previste da leggi speciali, a prescindere dall'ambito (procedimento penale) in cui sono state eseguite e dall'esito (procedimentale o meno) dell'atto stesso.

Osserva, preliminarmente, la Corte come le attività di perquisizioni disciplinate: "...dalle norme speciali possono avere carattere preventivo ovvero repressivo. Le une, anche se compiute da appartenenti alla polizia giudiziaria, prescindono dall'acquisizione di una notizia di reato e quindi rientrano nell'attività della polizia di sicurezza; le altre presuppongono invece la commissione di un reato e si riconducono all'attività autonoma della polizia giudiziaria. Il comun denominatore di tali perquisizioni e ispezioni "speciali" è l'intento legislativo di apprestare strumenti di contrasto di determinate forme di criminalità maggiormente incisivi di quelli prefigurati in via ordinaria dal codice di procedura penale, attraverso l'attribuzione alla polizia giudiziaria di poteri più ampi rispetto a quelli codificati...". Così definite le premesse del suo argomentare, la Corte evidenzia, poi, come sia per le perquisizioni personali, sia per quelle domiciliari gli artt. 13 e 14 della

Costituzione prevedano che le attività intrusive siano disposte solo «per atto motivato» dell'autorità giudiziaria, precisando come la motivazione sia «...funzionale alla tutela della persona che subisce la perquisizione, la quale deve essere posta in grado di conoscere – così da poterle, all'occorrenza, anche contestare – le ragioni per quali è stata disposta una limitazione dei suoi diritti fondamentali alla libertà personale e domiciliare...». Pertanto, lo scopo – preventivo o repressivo – della perquisizione (e la conseguente regolamentazioni nel codice di procedura penale o fuori da questo) costituisce: «...una variabile indifferente ai fini dell'operatività delle garanzie stabilite dagli artt. 13 e 14 Cost. a tutela dei diritti fondamentali dell'individuo...».

Alla luce dei citati insegnamenti appare coerente con il dettato costituzionale disciplinare l'istituto in questione alla luce della concreta estrinsecazione dei citati diritti fondamentali, consentendo a chi subisce qualunque tipo di perquisizione (anche se solo quella personale o domiciliare che trovano tutela nei citati articoli della Costituzione) di potersi rivolgere al Giudice, per verificare se i suoi diritti sono stati rispettati. Ciò comporta la puntuale verifica, ai fini delle valutazioni necessarie per la convalida dell'atto e, quindi, del corretto operato della medesima polizia giudiziaria, del verbale di perquisizione personale o domiciliare e dei presupposti che ne legittimavano l'esecuzione.

Ritenuto, comunque, che la lettura della norma non giustifica la notifica del provvedimento di convalida emesso dal pubblico ministero quando la perquisizione sia avvenuta in presenza dell'interessato e, perciò, in tutti i casi di perquisizione personale e di perquisizione domiciliare, svolta in presenza degli interessati. Il dettato letterale del comma 2 dell'art. 252 bis c.p.p. prevede, quale termine per il perquisito per svolgere la sua opposizione, da una parte la «esecuzione del provvedimento», dall'altra la data di «conoscenza dell'avvenuta perquisizione». Certamente questa seconda previsione fa riferimento ad un dato di fatto : lo svolgimento della perquisizione, piuttosto che la sua convalida. In ogni caso, risulta evidente che è proprio all'atto della perquisizione che la parte, sottoscrivendo il relativo verbale, diventa consapevole delle ragioni e delle circostanze che l'hanno giustificata, potendo esercitare i suoi diritti, a prescindere dalla convalida o meno del pubblico ministero; sicché, ove fosse suo interesse opporsi, dovrà farsi parte diligente ed attivarsi presso l'Ufficio requirente, al fine di acquisire il provvedimento (di convalida o non convalida) del pubblico ministero, assumendo le sue conseguenti determinazioni, anche in ordine, eventualmente, a quanto previsto dall'art. 252 bis comma 2 c.p.p..

Tutto quanto premesso le conclusioni sopra rassegnate giustificano una integrazione del Progetto organizzativo per cui il fascicolo iscritto a Registro F.N.C.R (mod. 45), per le perquisizioni c.d. «amministrative» di «pubblica sicurezza» negative, svolte di iniziative della Polizia Giudiziaria, rimane nella titolarità del Pubblico Ministero che ha provveduto sulla convalida o meno della stessa perquisizione e i relativi provvedimenti di archiviazione non vanno sottoposti al Visto del Procuratore della Repubblica / Procuratore della Repubblica Aggiunto coordinatore dell'Area / Gruppo specializzato.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni e gli adempimenti di competenza.

Si dispone che il presente provvedimento rimanga allegato al «Progetto organizzativo dell'Ufficio depositato in data 31 marzo 2021.

Reggio Calabria, 28-2-23

Il Procuratore della Repubblica
Giovanni Bombardieri
